CAMERA DEI DEPUTATI N. 4548

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, con Scambi di Note, concluso a Praga il 27 luglio 1966

Presentato alla Presidenza l'11 novembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, concluso a Praga il 27 luglio 1966, risolve in maniera completa e definitiva le reciproche rivendicazioni.

L'Accordo prevede tra l'altro:

a) la rinuncia da parte del Governo cecoslovacco a far valere e a sostenere in futuro tutte le rivendicazioni che nel corso dei precedenti negoziati erano state avanzate nei confronti del Tesoro italiano;

b) il pagamento al Governo italiano della somma di 2 miliardi e 600 milioni di lire a mezzo di prelievi nella misura del 3 per cento del controvalore di tutte le merci esportate dalla Repubblica socialista cecoslovacca verso la Repubblica italiana;

c) la cessione in proprietà al Governo italiano delle azioni esistenti a nome del Governo cecoslovacco presso la Banca d'America e d'Italia di Roma e la Banca commerciale italiana di Trieste (il valore di tali azioni al cambio attuale di borsa ammonta a circa 900 milioni di lire).

Il Tesoro italiano, a seguito della rinuncia del Governo cecoslovacco a far valere le proprie pretese nei confronti del Governo italiano, non dovrà più pagare la somma di oltre cento milioni di lire, corrispondenti all'ammontare richiesto e riconosciuto nelle precedenti trattative per le spese sostenute da quel Governo per il rimpatrio dei prigionieri italiani dalla Cecoslovacchia dopo la seconda guerra mondiale; né d'altra parte dovrà sopportare oneri per le altre rivendicazioni di cui incerto sarebbe stato l'esito.

Tutti i Paesi occidentali che hanno già concluso analoghi Accordi hanno ricevuto un indennizzo dal Governo cecoslovacco oscillante tra il 9 per cento e il 15 per cento del valore effettivo dei beni, diritti ed interessi perduti in Cecoslovacchia; l'aver ottenuto un indennizzo di circa 6 milioni di dollari (cioè il 25 per cento circa del totale) rappresenta indubbiamente un successo del negoziato.

Le modalità di pagamento a mezzo di prelievi sul controvalore delle merci esportate in Italia dalla Cecoslovacchia rappresentano la forma consueta con la quale il predetto Paese ha regolato con tutti gli altri Stati le proprie pendenze finanziarie derivanti dalle misure di confisca e di nazionalizzazione.

Si ritiene che l'Accordo raggiunto rappresenti il migliore risultato ottenibile dopo molti anni di lunghe, laboriose e difficili trattative.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, con Scambi di Note, concluso a Praga il 27 luglio 1966.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e agli Scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrisponderà per i casi previsti dall'Accordo e dalle annesse Note un indennizzo per ogni persona fisica e giuridica che risulti titolare di beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'Accordo ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. L'indennizzo, sulla base di accertamenti e valutazioni da effettuarsi a cura del Ministero delle finanze – Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali – sarà commisurato, per i beni mobili, per i beni immobili, per le aziende e per le partecipazioni azionarie, al valore al 1938, corrente in Cecoslovacchia, moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione di 12 volte, tenendo conto della loro consistenza al 31 dicembre 1945.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, il Ministro del tesoro, sentito il parere della Commissione, autorizzerà la corresponsione di anticipazioni agli interessati, in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'Accordo.

ART. 4.

Le somme corrisposte dal Governo cecoslovacco a norma dell'articolo 3 dell'Accordo ed il controvalore dei titoli azionari, ivi compresi i dividendi di cui all'allegato *B* dell'Accordo stesso, saranno versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati all'articolo 3, l'ammontare eccedente verrà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.

ART. 5.

Alla spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi col Trattato medesimo.

ART. 6.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro – Direzione generale del tesoro – entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA SUL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI IN SOSPESO TRA I DUE PAESI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca, desiderosi di regolare in maniera completa e definitiva le questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.

Il presente Accordo regola:

a) le pretese italiane riguardanti beni, diritti, ed interessi italiani colpiti dalle misure cecoslovacche di nazionalizzazione, esproprio o da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti e interessi;

b) le pretese cecoslovacche riguardanti beni, diritti ed interessi cecoslovacchi di carattere finanziario nei confronti della Repubblica italiana o di persone fisiche e giuridiche italiane.

ART. 2.

Sono considerati beni, diritti ed interessi italiani ai fini del presente Accordo, i beni, diritti ed interessi che, al momento delle misure cecoslovacche menzionate nell'articolo 1 del presente Accordo, appartenevano direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente a persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o a persone giuridiche aventi sede in Italia, sempre che esse abbiano tali requisiti anche al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Sono considerati beni, diritti ed interessi cecoslovacchi, nel senso del presente Accordo, i beni, diritti ed interessi di carattere finanziario che il Governo cecoslovacco ha fatto valere nei confronti del Governo italiano o di persone fisiche o giuridiche italiane e che al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo non sono ancora stati regolati.

ART. 3.

Allo scopo di regolare completamente e definitivamente ogni pretesa riguardante i beni, diritti ed interessi italiani, il Governo cecoslovacco pagherà al Governo italiano la somma di lire italiane 2.600.000.000 (duemiliardiseicentomilioni) secondo le modalità indicate nell'Allegato *A* che forma parte integrante del presente Accordo.

Inoltre, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, il Governo cecoslovacco trasferirà al Governo italiano la proprietà delle azioni specificate nell'Allegato *B* che forma parte integrante del presente Accordo.

ART. 4.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo, il Governo cecoslovacco, nel quadro del regolamento definitivo delle questioni finanziarie in sospeso tra i due Paesi, rinuncia a fare valere ulteriormente e a sostenere le pretese menzionate nell'articolo 1 del presente Accordo.

ART. 5.

L'adempimento degli impegni previsti nell'articolo 3 del presente Accordo avrà effetto pienamente liberatorio per il Governo cecoslovacco e le persone fisiche e giuridiche cecoslovacche relativamente alle pretese riguardanti i beni, diritti ed interessi italiani regolati dal presente Accordo.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo la Repubblica italiana non farà più valere né sosterrà eventuali richieste che venissero avanzate in relazione ai beni, diritti ed interessi italiani sopramenzionati.

ART. 6.

Il Governo cecoslovacco considera totalmente regolate tutte le pretese cecoslovacche a titolo di imposte e tasse nonché ogni altro credito riferentesi ai beni, diritti ed interessi menzionati nell'articolo 1 del presente Accordo.

ART. 7.

La ripartizione di tutto quello che sarà corrisposto dal Governo cecoslovacco in conformità del presente Accordo è di esclusiva competenza del Governo italiano.

Il Governo italiano, ultimato il pagamento degli indennizzi, segnalerà al Governo cecoslovacco i nominativi dei beneficiari degli indennizzi stessi e trasmetterà, nei limiti del possibile, i titoli giustificativi forniti dalle persone fisiche e giuridiche cui è stato corrisposto un indennizzo.

ART. 8.

I due Governi si scambieranno, nei limiti del possibile, le informazioni ed i documenti utili in connessione all'applicazione del presente Accordo.

ART. 9.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tale fine da ciascuno dei due Paesi.

Il presente Accordo viene redatto in due esemplari, in lingua italiana e ceca, ambedue facenti fede.

Fatto a Praga il 27 luglio 1966.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ALBERTO BRUGNOLI

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
SOCIALISTA CECOSLOVACCA
J. STASTNÉHO

ALLEGATO *A*

ART. 1.

La somma menzionata nel primo comma dell'articolo 3 del presente Accordo sarà pagata dal Governo cecoslovacco a mezzo di prelievi nella misura del 3 per cento del controvalore di tutte le merci esportate dalla Repubblica socialista cecoslovacca verso la Repubblica italiana.

ART. 2.

Il Governo cecoslovacco provvederà a che alla fine di ogni trimestre, a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo sino ad esaurimento del pagamento dovuto ai termini dell'articolo 3 dello stesso Accordo, la somma corrispondente al 3 per cento del controvalore ottenuto da tutte le merci esportate verso l'Italia durante il trimestre venga versata in un conto speciale presso la « Ceskoslovenska obchodni banka a.s. v Praze », la quale a sua volta provvederà a trasferire la stessa somma, conformemente alle disposizioni dell'Accordo di pagamento vigente fra i due Paesi, in un conto speciale in lire, a nome del Ministero del tesoro italiano, appositamente aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi.

ART. 3.

Ove dovessero verificarsi variazioni nel regime degli scambi commerciali ed in quello dei pagamenti vigenti fra i due Paesi, le Parti contraenti concorderanno le eventuali nuove modalità di pagamento ai fini del presente Accordo.

ALLEGATO *B*

Le azioni indicate nel comma 2° dell'articolo 3 dell'Accordo sono le seguenti: n. 8102 azioni « Assicurazioni Generali » intestate a « Moldavia Generali Securitas », depositate presso la sede di Roma della Banca d'America e d'Italia al nome dell'Ambasciata della Repubblica socialista cecoslovacca in Roma; n. 48 azioni « Riunione Adriatica di Sicurtà » intestate a « Statni Pojistovna » Praga, depositate presso la Sede di Trieste della Banca Commerciale italiana, nonché alcune altre azioni di società italiane per le quali sarà accertato, nel quadro della collaborazione prevista nell'articolo 8 dell'Accordo, che sono di proprietà dello Stato cecoslovacco o di persone giuridiche cecoslovacche.

Resta inteso che assieme alle azioni saranno altresì trasferiti al Governo italiano i rispettivi dividendi maturati e non ancora riscossi.

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

ho l'onore di confermarLe la mia precedente dichiarazione che le disposizioni della legge cecoslovacca n. 41 dell'anno 1953 sulla riforma monetaria non consentono il riconoscimento di alcun indennizzo per i valori annullati da tale legge.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

J. STASTNÉHO

AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
ITALIANA

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di confermarLe la mia precedente dichiarazione che le disposizioni della legge cecoslovacca n. 41 dell'anno 1953 sulla riforma monetaria non consentono il riconoscimento di alcun indennizzo per i valori annullati da tale legge ».

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

ALBERTO BRUGNOLI

AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
CECOSLOVACCA

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

in relazione al comma 2° dell'articolo 3 dell'Accordo firmato in data odierna e all'Allegato *B* annesso all'Accordo, ho l'onore di informarLa che la Società per azioni « Moldavia Generali Securitas » è stata nazionalizzata in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 dell'anno 1945 e che in base a tale decreto e alle successive disposizioni di applicazione la « Statni Pojistovna » è divenuta successore legale della predetta società.

Desidero inoltre assicurarLa che il Governo cecoslovacco, nei limiti delle sue possibilità, provvederà a tutti gli adempimenti necessari nel più breve termine dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, perché la proprietà delle azioni sopra menzionate, compresi i rispettivi dividendi maturati e non ancora riscossi, venga trasferita al Governo italiano.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

J. STASTNÉHO

AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE

ITALIANA

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« In relazione al comma 2° dell'articolo 3 dell'Accordo firmato in data odierna e all'Allegato *B* annesso all'Accordo, ho l'onore di informarLa che la Società per azioni « Moldavia Generali Securitas » è stata nazionalizzata in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 dell'anno 1945 e che in base a tale decreto e alle successive disposizioni di applicazione la « Statni Pojistovna » è divenuta successore legale della predetta società.

Desidero inoltre assicurarLa che il Governo cecoslovacco, nei limiti delle sue possibilità, provvederà a tutti gli adempimenti necessari nel più breve termine dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, perché la proprietà delle azioni sopra menzionate, compresi i rispettivi dividendi maturati e non ancora riscossi, venga trasferita al Governo italiano ».

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

ALBERTO BRUGNOLI

AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE

CECOSLOVACCA

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

ho l'onore di confermarLe che dall'entrata in vigore del presente Accordo il Governo italiano non porrà alcun ostacolo a che le persone fisiche cecoslovacche e loro successori legali possano liberamente disporre delle azioni delle Società italiane intestate a loro nome e disponibili presso Banche italiane ed Istituti di Credito italiani.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

ALBERTO BRUGNOLI

AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
CECOSLOVACCA

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di confermarLe che dall'entrata in vigore del presente Accordo il Governo italiano non porrà alcun ostacolo a che le persone fisiche cecoslovacche e loro successori legali possano liberamente disporre delle azioni delle Società italiane intestate a loro nome e disponibili presso Banche italiane ed Istituti di Credito italiani ».

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

J. STASTNÉHO

AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
ITALIANA

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

riferendomi all'Accordo firmato in data odierna concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso fra i due Paesi, ho l'onore di precisarLe che restano esclusi da tale Accordo i crediti delle Compagnie di Assicurazione italiane riguardanti i saldi di riassicurazione del periodo precedente al 9 maggio 1945.

Desidero in proposito assicurarLa che con l'entrata in vigore del presente Accordo il Governo cecoslovacco provvederà a tutti gli adempimenti necessarî al fine di consentire alle Compagnie di Assicurazione italiane di ottenere il pagamento della somma globale di circa 1.9 milioni di corone cecoslovacche, mediante trasferimento del controvalore in lire in base all'Accordo di pagamento in vigore tra i due Paesi.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

J. STASTNÉHO

AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE

ITALIANA

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Riferendomi all'Accordo firmato in data odierna concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso fra i due Paesi, ho l'onore di precisarLe che restano esclusi da tale Accordo i crediti delle Compagnie di Assicurazione italiane riguardanti i saldi di riassicurazione del periodo precedente al 9 maggio 1945.

Desidero in proposito assicurarLa che con l'entrata in vigore del presente Accordo il Governo cecoslovacco provvederà a tutti gli adempimenti necessarî al fine di consentire alle Compagnie di Assicurazione italiane di ottenere il pagamento della somma globale di circa 1.9 milioni di corone cecoslovacche, mediante trasferimento del controvalore in lire in base all'Accordo di pagamento in vigore tra i due Paesi ».

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

ALBERTO BRUGNOLI

AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE

CECOSLOVACCA